



Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n°17 del 04 Agosto 2020

L'anno 2020, il giorno quattro del mese di agosto, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore Unico procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03.08.2020 avente ad oggetto: **“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'esercizio 2019. Art. 187 comma 2, D.Lgs. n. 267/2000”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e

di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Premesso che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126, dispone che il Consiglio Comunale con periodicità stabilita dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, provveda a verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio e se necessario ad adottare le indispensabili misure correttive;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
- l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, dispone che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, determinando quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;
- Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato che: “Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di

garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”;

- l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, disciplina le modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato, secondo uno specifico ordine di priorità;
- ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;
- il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;
- in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19, l'art. 109 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti; consente altresì l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.
- l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che: “Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022;
- la documentazione inerente la proposta di delibera di consiglio oggetto di analisi;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che l'Organo di revisione esprima il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di Deliberazione;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 30.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 3.059.438,28;
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Preso atto:

- della necessità dell'Ente di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio 2020 per il finanziamento di spese di investimento per un importo pari ad euro 687.965,52;
- delle seguenti determinazioni dirigenziali dell'Ente:
 - n. 521 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso un avanzo di euro 128.928,73;
 - n. 566 del 08.06.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso un avanzo accantonato di euro 80.000,00;
 - n. 625 del 22.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso un avanzo di euro 68.722,69
 - n. 690 del 03.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso un avanzo di euro 3.472,00.

- che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio e la necessità di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni.

Verificato che:

- rimane da applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, come indicato nel prospetto riportato a seguire:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato precedentemente	Avanzo da applicare con la presente delibera	Avanzo residuo finale
Fondi accantonati	1.886.837 ,56	80.000 ,00	0, 00	1.806.837,56
Fondi vincolati	444.635 ,20	201.123 ,42	0, 00	243.511,78
Fondi destinati agli investimenti	0, 00	0 ,00	0, 00	0,00
Fondi liberi	727.965 ,52	0 ,00	687.965, 52	40.000,00
TOTALE	3.059.438 ,28	281.123 ,42	687.965, 52	2.090.349,34

Rilevata:

- la necessità dell'Ente di apportare le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022, al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei documenti allegati alla proposta oggetto di analisi, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 1.084.148,35	
	CA	€. 396.182,83	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 210.000,00
	CA		€. 210.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 980.217,51
	CA		€. 983.110,67
Variazioni in diminuzione	CO	€. 106.069,16	
	CA	€. 23.083,14	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 1.190.217,51	€. 1.190.217,51
TOTALE	CA	€. 419.265,97	€. 1.193.110,67

Verificato che:

- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 - il fondo cassa alla data del 31.07.2020 ammonta ad euro 4.466.229,43;
 - gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
 - risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa pari ad €. 50.000,00;
- allo stato attuale non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale;
- allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;
- ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio e alla luce della variazione di assestamento generale, permangono gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente.

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

Esprime

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. n. 31 del 03.08.2020 avente ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio

e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'esercizio 2019. Art. 187 comma 2, D.Lgs. n. 267/2000”.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente

Il Revisore Unico

f.to dott. Aldo Cadau

A circular stamp with the text "REVISORE UNICO" and "ALDO CADAU" around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink.